

CONTENZIOSO

Gli effetti della conciliazione giudiziale

di Dottryna



La conciliazione giudiziale è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che consente al contribuente, all'Ente impositore o all'Agente della riscossione di definire, totalmente o parzialmente, ogni controversia appartenente alla giurisdizione tributaria, sia per questioni di fatto che di diritto. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Contenzioso*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sugli effetti della conciliazione giudiziale.

La **conciliazione giudiziale** può essere **totale o parziale**. In caso di **conciliazione parziale**, la controversia prosegue **limitatamente alle questioni sulle quali non si è raggiunto l'accordo**.

Gli **effetti** della **conciliazione** sono i seguenti:

- **estinzione totale o parziale della causa**, a seconda che la **conciliazione** sia **totale o parziale** ex [articoli 48, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) e [48-bis, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#);
- **riduzione delle sanzioni al 40 o al 50 per cento del minimo previsto dalla legge**, a seconda che la **conciliazione** sia avvenuta rispettivamente **in primo o secondo grado** ex [articolo 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#).

Versamento delle somme

In base al disposto di cui all'[articolo 48-ter, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) le **somme dovute** per effetto della conciliazione **devono essere versate**:

- **entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**, in caso di **conciliazione fuori udienza**;
- **entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale di constatazione**, in caso di **conciliazione in udienza**.

Ai sensi dell'[articolo 48-ter, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#) trova applicazione l'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#), il quale, in materia di accertamento con adesione, prevede che le **somme dovute** possono essere versate in un'unica **soluzione** o in **forma rateale** in un massimo di:

- **8 rate trimestrali di pari importo**, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data dell'atto di conciliazione;
- **16 rate trimestrali di pari importo**, se le somme superano i 50.000 euro.

Ex [articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973](#) è possibile operare la **compensazione** di tali somme **con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** che il contribuente vanta nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

L'[articolo 48-ter, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) prevede che, in caso di **mancato pagamento** delle **somme dovute** o di **una delle rate, compresa la prima**, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'**iscrizione a ruolo** delle **residue somme dovute** a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della **sanzione** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), **aumentata della metà** e applicata sul **residuo importo** dovuto a titolo di imposta.

Ciò significa che, secondo l'attuale formulazione dell'[articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992](#), **ogni inadempimento non inficia la conciliazione**, che si perfeziona al momento della sottoscrizione dell'accordo o della redazione del processo verbale, **ma ridonda in provvedimenti di riscossione di quanto non versato e delle relative sanzioni**.

La **conciliazione fuori udienza** risulta **problematica** in quanto la disciplina per essa prevista **non risulta coordinata** con quella relativa al **mancato pagamento delle somme dovute**.

Infatti, il **termine** per il **versamento** delle **somme dovute** decorre dalla **data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**, ovvero da un **momento antecedente al vaglio di legittimità**.

Ne deriva che, **in mancanza di un termine** entro il quale il presidente di sezione o la Commissione tributaria deve pronunciarsi sull'**istanza congiunta**, il contribuente potrebbe essere **chiamato a corrispondere**, sulla base dell'accordo, **l'importo dovuto oltre il termine suindicato**, con conseguente **applicazione delle sanzioni**.

Al contrario, se **il versamento precedesse la presentazione dell'istanza congiunta**, successivamente **ritenuta inammissibile** dal giudice, il **pagamento** diventerebbe **indebito**, avendo il **titolo** perso la propria **efficacia**, con conseguente **obbligo di restituzione** in capo al ricevente.

Seminario di specializzazione

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)